



Spett.le
Regione Toscana
Direzione Generale Governo del Territorio
Via di Novoli, 26
50127 Firenze

Spett.le Regione Toscana
Presidente del NURV
Piazza Unità d'Italia, 1
50123 Firenze

OGGETTO: Osservazioni alla “Adozione dell’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico” adottato con delibera di C.R. n° 58 del 02.07.2014.

Introduzione alle osservazioni al PPR

La proposta di Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico costituisce senza dubbio un atto coraggioso, un buon lavoro di studio e di ricerca delle trasformazioni del nostro territorio avvenute negli ultimi decenni. L'ampio e dettagliato Quadro Conoscitivo la rende un prezioso patrimonio di contenuti grafici, fotografici, cartografici, storici e iconografici. Accessibile in maniera adeguata e completa attraverso gli strumenti operativi comunemente in uso, certamente arricchisce il lavoro di pianificazione e copianificazione di competenza dei Comuni.

Il paesaggio è il risultato dell'interazione costante tra l'ambiente naturale e l'attività umana: se leggerne i caratteri è stata da una parte un'operazione ambiziosa, rispettarlo significa adesso accettarne la trasformazione come struttura profonda.

La proposta di Piano, ponendo la conservazione e la tutela come principali obiettivi strategici, rischia di ingessare il paesaggio negandone di fatto la vitalità e la capacità di esprimere le vocazioni

delle comunità insediate. Si esautora e si limita l'autonomia che gli strumenti di governo del territorio permettono di esprimere ai Comuni, enti che per loro costituzione intercettano con maggiore definizione le dinamiche in atto e sono chiamati a programmare strategie mirate.

Occorre pertanto rilevare che il Piano costituisce, nella sua parte propositiva, uno strumento di tutela e di vincolo ostativo, senza indicare una chiara linea di sviluppo. È necessario conferire al Piano un valore strategico di più ampio respiro perché la difesa della bellezza del paesaggio toscano è sì veicolo di opportunità economiche ma non esaurisce le domande di chi questo territorio lo abita oggi, in questo momento storico di crisi strutturale. Diviene infine opportuno accrescere il livello della tanto auspicata semplificazione nella gestione dei processi burocratici.

Si rendono quindi necessarie le osservazioni e le considerazioni che seguono:

1. Il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico è strutturato sulla base della proposta di Legge Regionale 282/2013, come si evidenzia sia dalla lettura della disciplina normativa, che dal glossario utilizzato nelle legende cartografiche, che dalle schede di ambito. Se il PIT con valenza di Piano Paesaggistico anticipa i contenuti della proposta di legge rimane dubbia l'efficacia dello stesso su strumenti urbanistici nati sulla base della vigente L.R. 1/2005.

2. Mancato rispetto, nella fase di formazione ed elaborazione del piano, del principio, contenuto all'art.144 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo cui "Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e ampie forme di pubblicità", della L.R. Toscana (L.R. 1/2005 e P.D.L. 282/2013) e della Convenzione Europea del Paesaggio (sottoscritta a Firenze nel 2000 e ratificata dall'Italia nel 2006) che sancisce il principio secondo cui la pianificazione debba partire dal livello locale.

Il Piano è stato redatto senza un reale e costante confronto con gli Enti Locali (Province e Comuni), mentre sono stati invitati al tavolo di concertazione e partecipazione dei lavori di stesura del Piano altri soggetti quali Università, Comitati, Associazioni ambientaliste. Per Province e Comuni, pertanto, il Piano è risultato un documento calato dall'alto che ha impedito la formazione di una conoscenza e consapevolezza graduale, con conseguenti difficoltà di assimilarne i suoi contenuti anche ai fini della predisposizione delle osservazioni al Piano in modo ponderato (Si evidenzia a tal fine la notevole mole di elaborati ed il fatto che il mese di agosto era tempo utile al fine del conteggio dei giorni, che costituiscono tempo a disposizione per le osservazioni).

Il mancato confronto con gli Enti Locali e la mancata preventiva condivisione del patrimonio informativo e conoscitivo ha generato, altresì, il verificarsi di numerose discrasie tra quanto rappresentato dalle carte regionali e quanto riportato nei quadri conoscitivi degli strumenti urbanistici del Comune di Lucca approvati e in corso di redazione (Saranno riportati alcuni casi a titolo di esempio nella sezione ALLEGATI), oltre alla emissione di direttive non attuali, né attuabili nelle particolari realtà locali.

3. L'impostazione del PIT e del PPR, con obiettivi, direttive, prescrizioni che inquadrano, normano e "pianificano" ogni porzione del territorio, redatto senza condivisione con gli Enti Locali, si sostanzia, di fatto, come un "Piano Strutturale Regionale", sovraordinato ed autoreferenziato.

Ci si chiede quale sia il margine di "pianificazione" e "programmazione" residuo riservato ai Comuni, a cui, peraltro, spetta sulla base della vigente L.R. 1/2005 art.7.

4. Inosservanza dell'art.143 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". In particolare, pur in presenza di un approfondito lavoro a livello di quadro conoscitivo del territorio toscano, non è stata effettuata una puntuale rilettura critica dei valori paesaggistici effettivamente presenti localmente, sia per quanto riguarda i vincoli per decreto, in molti casi assai datati, sia per quanto riguarda le aree tutelate ex lege.

Conseguentemente è stato disatteso l'obiettivo della semplificazione procedimentale:

- la mancata individuazione delle aree soggette a tutela ex art.142 del Codice, come previsto dal successivo art.143 comma 4 lett.a) del Codice stesso, porterà nell'immediato ad un aggravio degli adempimenti istruttori nella gestione delle pratiche paesaggistiche, in quanto non si è proceduto in concreto a ridurre le pratiche palesemente inutili, relative a piccoli interventi paesaggisticamente irrilevanti e riferite a contesti totalmente privi di reale interesse paesaggistico, anche se vincolate e/o tutelate ex lege (a titolo esemplificativo si richiamano gli innumerevoli capannoni industriali disseminati su tutto il territorio, distribuiti lungo le fasce autostradali, paradossalmente protetti come beni paesaggistici solo in quanto ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate). Permangono procedimenti burocratici inutili in una fase storica nella quale l'oculata gestione delle risorse pubbliche e la razionalizzazione degli iter amministrativi dovrebbe rappresentare una strategia prioritaria a livello locale, oltre che nazionale;
- la mancata individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate come previsto dall'art.143 comma 4 lett.b), nelle quali la realizzazione degli interventi volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice.

Il Piano produrrà ulteriore aggravio di lavoro e oneri procedurali a carico delle strutture amministrative (Regione Province, Comuni e Soprintendenza) e potenziali conflitti di competenza ai fini della conformazione (art.23 del PPR) e dell'adeguamento (art.24 PPR) di tutti gli strumenti della pianificazione e atti di governo del territorio.

Tale gravoso impegno, che ricadrà anche e soprattutto sui Comuni, che, come noto, già soffrono di una situazione assolutamente critica sia in termini di "risorse umane", che di risorse economiche, richiederà la messa in campo di strumenti efficaci e straordinari che la Regione dovrebbe mettere a disposizione degli Enti.

La "portata" e "l'ambizione" del Piano, di fatto dovrà, ora, confrontarsi con la ben nota insufficienza di mezzi operativi.

Si richiama la necessità di risorse umane e di alte professionalità che interagiscano con i Comuni, l'attivazione di un processo di formazione/informazione in favore di Comuni, ordini professionali, Soprintendenza e la disponibilità di strumenti operativi e finanziari per l'attuazione degli obiettivi strategici del Piano e dei progetti paesaggio.

La richiamata "semplificazione" del procedimento autorizzativo di cui agli artt. 24 e 25 della disciplina del Piano, è solo apparente. In realtà le procedure sono appesantite dalla previsione di una fase di verifica, sia degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio, sia dei piani attuativi con la convocazione di un'apposita conferenza di servizi tra Regione e Ministero, dove il Comune partecipa senza diritto di voto, diretta ad accertare la coerenza dei piani stessi con le direttive e la loro conformità con le prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici.

Si evidenzia inoltre che la L.R. 1/2005 (art.7) attribuisce le funzioni amministrative per gli atti di governo del territorio a Comuni, Province e Regione, che le devono esercitare nel rispetto della medesima legge. Tale riserva di legge esclude ogni altra disciplina in materia, all'interno di ogni altro atto diverso dalla legge regionale. La previsione di competenze in capo al Ministero (art. 24 PPR) contrasta, pertanto, con le legge regionale.

Per quanto riguarda la verifica dei piani attuativi di cui all'art.25 del PPR si evidenzia la sovrapposizione di competenze tra Regione e Comune a seguito della delega disposta in favore di quest'ultimo dalla stessa Regione ai sensi dell'art.87 L.R.1/2005.

5. L'efficacia del Piano rispetto agli immobili ed alle aree individuate dal Codice decorre, secondo l'art. 22 e seguenti, dalla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano. Questo appare in contrasto con quanto disposto all'art. 38, comma 3, "Misure generali di salvaguardia", dove si afferma che, dalla data di adozione del presente Piano e fino alla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione, gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni

di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici.

6. Il Piano nega la distinzione tra governo del territorio e paesaggio, intendendo conformare le attività dell'uomo sul territorio attraverso l'unica lente della tutela paesaggistica. La tutela paesaggistica deve sottendere ad assicurare la compatibilità paesaggistica delle trasformazioni, se consentite e come conformate dagli strumenti urbanistici: difatti governo del territorio, ambiente e paesaggio sono materie distinte, che presiedono alla cura di interessi pubblici diversi.

Le salvaguardie e le disposizioni concernenti l'efficacia del Piano che rende immediatamente efficaci le prescrizioni che riguardano i beni paesaggistici, stabiliscono in forma perentoria che lo "Statuto del territorio" di livello regionale "integra" gli statuti dei Piani territoriali di coordinamento (PTC) delle Province e dei Piani strutturali (PS) dei Comuni "senza necessità di variante e prevale su eventuali disposizioni difformi". Il dispositivo normativo così strutturato propone una visione del paesaggio conformata al solo livello regionale, ed esclude la possibilità di interazione con il livello locale prefigurando una struttura ed un modello territoriale paradossalmente statico.

7. L'apparato normativo del Piano tra parte generale e schede d'ambito, appare poco chiaro e composto da prescrizioni di carattere generico e, di conseguenza, di complessa applicazione e gestione per i seguenti motivi:

- sovrapposizione di numerose ed articolate direttive/prescrizioni che agiscono sui medesimi ambiti territoriali (direttive/prescrizioni di cui all'art. 136 del Codice, direttive/prescrizioni di cui all'art. 142 del Codice, obiettivi generali e specifici relativi alle invarianti strutturali, direttive riferite agli ambiti di paesaggio. A tale proposito si rinvia alle osservazioni specifiche);
- utilizzo di terminologie e definizioni di controversia applicazione operativa e talvolta prescrizioni troppo generiche che si presteranno ad interpretazioni soggettive e quindi difficilmente gestibili in sede di valutazione degli interventi diretti;
- la disciplina di piano non introduce, a fronte di un apparato conoscitivo evoluto e molto approfondito, contenuti particolarmente innovativi rispetto al livello della pianificazione toscana (varie generazioni di PTC, PS e RU);
- la disciplina di salvaguardia art. 38, è di non immediata comprensione e di dubbia interpretazione.

8. Per quanto riguarda le Invarianti strutturali, art. 6 e successivi della Disciplina di Piano, la cui lettura deve essere congiunta con *gli indirizzi per le politiche e la disciplina d'uso* delle Schede d'ambito (ambito 04 Lucchesia che comprende i Comuni di Borgo a Mozzano, Pescaglia, Villa

Basilica, Lucca, Capannori, Montecarlo, Porcari, Altopascio), si riscontrano delle difficoltà di lettura, nonché di applicazione nella successiva pianificazione. A titolo esemplificativo si richiama l'art. 10 "Definizioni ed obiettivi generali" – Invariante III ("Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali", definita dall'insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi e tecnologici presente sul territorio), al comma 2 lettera c) si parla di definizione dei confini dell'urbanizzato: questa azione ci pare poco applicabile alla struttura insediativa dell'intera piana di Lucca, che è derivata dalla presenza storica di insediamenti agricoli diffusi che hanno subito, nel tempo, un processo di addensamento e di intensificazione per lo più discontinuo e casuale e che solo raramente ha consentito il formarsi di veri e propri "centri" abitati, mentre ha portato ad una polverizzazione/distribuzione sul territorio delle diverse forme di insediamento.

All'art. 12 "Definizioni ed obiettivi generali" – Invariante IV ("I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali", definita dall'insieme degli elementi che strutturano i sistemi agroambientali), tutte le azioni relative agli obiettivi sono volte a salvaguardare il paesaggio rurale, ma non l'attività agricola. In realtà è la permanenza dell'attività agricola stessa che garantisce più di ogni altra azione possibile, la valorizzazione del nostro paesaggio rurale; si dovranno attivare tutte le azioni che possono nuovamente e concretamente rendere attrattiva la produzione agricola attraverso una riconsiderazione complessiva delle politiche agricole, che non possono più essere orientate alla sola tutela e alla salvaguardia, ma devono considerare la gestione sostenibile del territorio, anche come opportunità produttiva e di sviluppo socioeconomico dei territori rurali.

9. Sempre in merito all'impianto generale del piano si osserva quanto segue con riferimento alla scheda d'ambito 04 Lucchesia - 5.1 Obiettivi di qualità e direttive; -Obiettivo 1 –Relazioni tra aree urbane e rurali: si suggerisce di riequilibrare la disciplina nelle aree fortemente caratterizzate dalla presenza di attività industriale e di escludere i riferimenti alla conservazione dell'agricoltura di pianura basata sui prati.

10. In merito alla Disciplina dei Beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice del Paesaggio), il P.I.T. adottato con valore di Piano Paesaggistico, contiene la ricognizione delle aree tutelate per Legge, la loro delimitazione e rappresentazione cartografica, nonché la determinazione di prescrizioni d'uso tese ad assicurare la conservazione dell'area oggetto di tutela.

Da un attento e puntuale, ma non esaustivo esame delle cartografie – stante i tempi a disposizione e la notevole mole dei documenti da verificare – si sono riscontrate diverse difformità e discrasie tra la carta dei vincoli vigenti e la situazione reale del territorio.

Si richiama, in particolare, l' articolo 8 “ *I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal RD 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art. 142 c.1, lett. c, Codice)* e l'articolo 12 “ *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, comma 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 277 (art. 142 c.1, lett.g, Codice)*. Si riportano nella sezione “allegati”, solo a titolo esemplificativo, alcuni esempi delle discrasie riscontrate.

In quanto cartografia ricognitiva, ci riserviamo di segnalare le ulteriori incongruenze, a seguito della redazione del Quadro Conoscitivo, in corso di formazione, del Piano Strutturale, per il quale il Comune di Lucca ha già avviato il procedimento.

11. Infine sempre all'interno della scheda d'ambito n. 04 Lucchesia, al punto 5.1, dove sono previsti gli obiettivi di qualità e le direttive, spiccano e ricorrono termini come “conservare”, “mantenere” e “salvaguardare”, che contraddistinguono fortemente la volontà di tutelare il territorio.

Dobbiamo, tuttavia porre l'attenzione sul fatto che l'area del Comune di Lucca è attualmente interessata da due importanti progetti.

Un progetto di grande viabilità ANAS, il cui impatto sarà vastissimo e, probabilmente, in aperto contrasto con le direttive del PIT e un progetto della Soc. TERNA (ENEL) che intende migliorare la rete elettrica locale e sovralocale, attraverso l'installazione di tralicci di alta e media tensione in alcune zone collinari, di pregevole aspetto paesaggistico.

Dalla Delibera regionale n. 58 del 2/7/2014:

Vista l'intesa, approvata in schema, con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n. 1068, e siglata con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) in data 13 dicembre 2013, relativa al lavoro congiunto sulle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 e al perfezionamento dell'intesa del 22 ottobre 2012 relativa agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 136 e 157 in base a quanto previsto dall'articolo 143, comma 1, lettere b) e c), ai fini dell'integrazione paesaggistica del PIT;

Se da un lato il PIT è realizzato con un accordo Stato-Regione, dall'altro lo stato stesso, rappresentato dal MiBACT, è chiamato ad esprimersi su due interventi che comportano la radicale trasformazione di una parte del territorio dell'ambito 04.

Risulta allora evidente che, qualora il parere risultasse favorevole, sarebbe in aperto contrasto con le direttive del PIT.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

Elaborati del Piano

Disciplina di Piano

Articoli 23 e 24

Si richiede che sia specificatamente definita la differenza tra “Conformazione” e “Adeguamento” degli strumenti urbanistici vigenti, individuando per i due percorsi, una diversa e più chiara disciplina, e prevedendo, altresì, nel caso di conformazioni di modesta entità, un percorso amministrativo più snello.

Articolo 24

Stralciare interamente l'articolo, riproponendolo in una forma che, pur garantendo le verifiche di adeguatezza e rispondenza dei Piani, regolamenti urbanistici, programmi ai piani sovraordinati da parte degli Enti competenti, garantisca, altresì, tempistiche snelle, che consentano agli Enti territoriali di gestire gli strumenti a disposizione ed operare con gli stessi, fornendo risposte efficaci alle problematiche emergenti.

L'articolo 24, così come posto, comporta un tempo medio di 4 mesi per la “*Verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo*”, in palese contrasto con le vigenti normative in materia di semplificazione.

Articolo 31 – punto 3

Stralciare il passaggio: “ *Tali interventi, tuttavia, sono subordinati alla dislocazione di processi produttivi in altra parte del territorio toscano o ad interventi compensativi in relazione funzionale con i medesimi*”, in quanto ciò, nella particolare situazione economica attuale, può comportare, anzi comporta, da un lato, il blocco di qualsiasi intervento di trasformazione o rifunzionalizzazione di “attività produttive di tipo manifatturiero”, ostacolando lo sviluppo e/o riconversione delle attività stesse con creazione di posti di lavoro, e, dall'altro lato, tale prescrizione si traduce, nell'impedire di fatto, tutte quelle azioni di riconversione, che dovessero rendersi necessarie, in presenza della cessazione di una qualsiasi attività produttiva.

Tali azioni di riconversione, sono, di fatto, allo stato, più che auspicabili, in quanto il territorio soffre della presenza di edifici, oggi in stato di abbandono, originariamente adibiti ad attività di tipo manifatturiero, con grave danno al paesaggio.

Articolo 38

La disciplina di salvaguardia, art. 38, a fronte di un mancato contraddittorio, risulta di non immediata comprensione e di dubbia interpretazione. Si chiede di riconsiderare il tema delle salvaguardie, con riallineamento alle vigenti normative.

Elaborati di livello regionale:

Abachi delle invarianti

Invariante 1 – I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici

Aree forestali in evoluzione a bassa connettività - Si chiede di stralciare come obiettivi di qualità *“la limitazione alle trasformazioni di aree agricole tradizionali in vigneti specializzati“* pag 69 - , nella considerazione che non è attualmente verosimile ipotizzare aree agricole, che non costituiscano fonte di reddito. Le eventuali ipotizzabili limitazioni dovranno essere oggetto di valutazione sul territorio, nell’ambito di una programmazione locale da effettuarsi da parte degli Enti Territoriali.

Matrice ecosistemica di pianura - Si chiede di stralciare come obiettivi di qualità *“forti limitazioni alle trasformazioni di aree agricole in vivai o arboricoltura intensiva“*, pag 71 - nella considerazione che non è attualmente verosimile ipotizzare aree agricole, che non costituiscano fonte di reddito. Le eventuali ipotizzabili limitazioni dovranno essere oggetto di valutazione sul territorio, nell’ambito di una programmazione locale da effettuare da parte degli Enti Territoriali.

Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata - Si chiede di stralciare come obiettivi di qualità *“limitazione alle trasformazioni di aree agricole in vigneti specializzati o in altre forme di agricoltura intensiva“*, pag 73 - nella considerazione che non è attualmente verosimile ipotizzare aree agricole, che non costituiscano fonte di reddito. Le eventuali ipotizzabili limitazioni dovranno essere oggetto di valutazione sul territorio, nell’ambito di una programmazione locale da effettuare da parte degli Enti Territoriali

Elaborati di livello d’ambito

Scheda d’ambito 04 – Lucchesia

5. Disciplina d'uso - 5.1 Obiettivi di qualità e direttive

Obiettivo 1

- Si chiede di stralciare la direttiva **1.3**, in quanto lungo il tracciato dell'autostrada A11, su terreni a morfologia pianeggiante ed in posizione dislocata rispetto a nuclei edificati esistenti, per evitare le interferenze tra la tipologia insediativa di tipo residenza e di tipo produttivo, si è storicamente sviluppata la realizzazione di numerosi insediamenti produttivi. Gli insediamenti esistenti, nel tempo hanno acquisito la disponibilità delle aree adiacenti, al fine di garantirsi la possibilità di espansione ed ottimizzazione dei processi, nonché l'adeguamento alle vigenti normative. Appare pertanto non congruente, né attuale l'obiettivo 1.3, in considerazione della particolare congiuntura economica dove è richiesto in particolare alle Istituzioni di andare in aiuto alle realtà produttive in essere, al fine di garantirne la sopravvivenza e la crescita, con la conseguente offerta di lavoro che ne deriva ed il miglioramento dell'economia locale.

Inoltre il mantenimento dei con i visivi lungo l'autostrada, appare poco perseguibile in quanto si rende spesso necessario intervenire con barriere fonoassorbenti opache per il contenimento e l'abbattimento del rumore.

Pertanto, gli strumenti urbanistici del Comune, già prevedono una fascia di rispetto di 60 mt dalla proprietà autostradale e comunque, nessun intervento di natura antropica, potrà comportare pregiudizio alla visione dall'autostrada dei rilievi montuosi.

- Si chiede di stralciare la direttiva **1.4**, in quanto, da un lato, di difficile identificazione ed interpretazione riferendosi la stessa ad elementi del paesaggio in movimento in quanto determinati, non da una persistenza ambientale, ma dall'intervento antropico - “prati regolarmente sfalciati assai ricchi di elementi vegetali lineari e puntuali (boschetti, filari alberati, alberi camporili), certamente non da intendersi come “insieme delle strutture di lunga durata” – dall'altro lato, il mantenere genericamente gli agrosistemi tradizionali di pianura risulterebbe in netto contrasto con le considerazioni di cui al precedente punto 1)

Obiettivo 3

– Pur apprezzando e condividendo il diverso approccio che deve essere tenuto in relazione alla realtà del fiume Serchio e dei suoi affluenti, è un dato di fatto che ad oggi lungo il fiume Serchio si sono sviluppati insediamenti di tipo residenziale e numerose attività produttive, attive proprio in funzione del corso d'acqua. Si chiede, pertanto che le direttive collegate all'obiettivo 3 siano conformate in modo da non dover penalizzare le attività esistenti, ma anzi favorirne la presenza, il mantenimento e lo sviluppo compatibile con la realtà in cui già operano.

Beni Paesaggistici

Sezione 4–Disciplina degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico art. 136 del d.lgs. 42/2004

Valutazioni di carattere generale:

- Dovrebbe essere valutata la possibilità di inserire una normativa unica comune a tutte le aree vincolate;
- Le prescrizioni del PIT non dovrebbero intervenire direttamente sulla edificabilità dei suoli;

Alla fine di questa citazione inserita nelle schede:

“Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato”

Aggiungere:

“ad eccezione di quelle all’interno di Piani di Miglioramento Aziendale”

La seguente citazione inserita nelle schede:

“I nuovi edifici rurali a carattere residenziali siano realizzati:”

deve essere aggiornata come segue:

“I nuovi edifici rurali a carattere residenziale, inseriti all’interno di Piani di Miglioramento Aziendale, siano realizzati:”

Valutazioni specifiche:

D.M. 17/07/1985 - G.U. 190/85

C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE – DISCIPLINA D’USO

Prescrizioni - paragrafo 3 c.10 - Il seguente capoverso:

“sia mantenuto il tracciato nella sua configurazione attuale, limitando allargamenti e modifiche degli andamenti altimetrici delle sezioni stradali e sviluppi longitudinali;”

Deve essere aggiornata come segue:

“siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, limitando allargamenti e modifiche degli andamenti altimetrici delle sezioni stradali e sviluppi longitudinali;”

Disciplina dei Beni Paesaggistici
Artt. 134 e 157 del Codice (Elab. 8b)

Art. 8 - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11.12.1933 n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, c.1, lett.c, Codice)

Art. 8.3, Prescrizioni - lettera c –

Stralciare il punto **1 – trattandosi di “Prescrizione”**, la genericità del concetto espresso può generare confusione interpretativa, nella considerazione che *“la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza”*, è già garantito in termini urbanistici al punto **2**.

Art. 8.3, Prescrizioni - lettera f –

Tra le parole *“non comportino”* e *“l'impermeabilizzazione del suolo”* aggiungere:

“per quanto possibile”

Art. 8.3, Prescrizioni - lettera g –

Stralciare da *“e per di depurazione“* fino a fine periodo, tenendo conto che tale inciso comporta, nella rigida forma in cui è posto, la impossibilità di costruire e/o installare impianti di depurazione a servizio di insediamenti già esistenti – si pensi alla zona della “Freddana” in Lucchesia – impedendo di fatto miglioramenti ambientali

Art. 12 - Territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18.5.2001, n. 227. (art. 142 c.1 lett.g, del Codice)

Il riferimento è per le aree boscate al 2010

Art. 12.3, Prescrizioni - lettera **b – punto 1)**

dopo la parola *“rimovibili”* aggiungere:

“e di quei fabbricati che alla data della ricognizione aerofotogrammetrica del 1954, erano ubicati in zone agricole”.

Il Sindaco

Prof. Alessandro Tambellini

ALLEGATI

Disciplina dei Beni Paesaggistici (art. 134 e 157 del Codice del Paesaggio)

Articolo 12 “ *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, comma 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 277 (art. 142 c.1, lett.g, Codice)* ”

Solo a titolo di esempio si riportano di seguito alcuni casi di evidenti discrepanze rilevate a livello cartografico tra quanto rappresentato nelle carte regionali e quanto rilevato.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

